



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

—

verbale di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.75
del **22/12/2022**

oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.. Approvazione.**

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:20, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N	Componente	P	A	N	Componente	P	A
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA,GIOVANNA,ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO		A
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI		A	23	MORRA ROBERTO		A
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENZA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.20---

ASSENTI n.5.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, DI NUNNO SAVERIO, DI PALMA NICOLA

PRESIEDE LA SEDUTA IL II Vicepresidente del Consiglio: Mariangela Lacidogna
ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il Vice Presidente del Consiglio Mariangela Lacidogna pone in discussione il punto iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto «**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.. Approvazione.**»

Il Vice Presidente del Consiglio Mariangela Lacidogna cede la parola al Consigliere Farfalla che illustra i punti salienti dell'argomento in discussione.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera Landolfi Nadia G.O. per dichiarazione di voto. Per le motivazioni ampiamente illustrate nelle premesse della proposta ed in considerazione che trattasi di atto obbligatorio, annuncia il voto favorevole.

Il Vice Presidente del Consiglio Mariangela Lacidogna, visto che nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

con votazione espressa in forma palese per appello nominale riportante il seguente esito:

favorevoli-----VENTI

contrari:-----ZERO

astenuti:-----ZERO

SU

presenti:-----VENTI

assenti-----CINQUE-----(MATARRESE Giovanni, MATARRESE Savino, CAPORALE, MORRA Roberto, SCHIRONE),

il Consiglio approva, nel testo derivante dal dibattito, la deliberazione proposta.

Il Sindaco Dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera, a seguito di istruttoria del Segretario Generale, incaricato della Direzione *ad interim* dell'Area Segreteria, il quale non ha rilevato evidenti situazioni di conflitto di interesse di cui alla Legge n.241/1990, art.6 bis (introdotto dalla legge n.190/2012).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, e.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - α) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - β) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - χ) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - δ) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., così come modificato dal succitato Decreto correttivo, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ovvero la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore dell'originario Decreto), individuando quelle che dovevano essere alienate;
- tale ricognizione doveva essere fatta in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, anche tenendo conto delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 adottate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 e del modello standard a tal fine approvato con la medesima deliberazione;
- con deliberazione n. 69 del 22.09.2017 avente per oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii."*, il Consiglio Comunale approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A costituente parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione, redatto in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui al TUSP, anche tenendo conto delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

adottate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 e sulla base del modello standard a tal fine approvato dalla Corte dei Conti con la medesima deliberazione;

- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale dava atto, testualmente, “*che non ricorrono i presupposti né le motivazioni per alienare, dismettere o, comunque, sottoporre ad alcuna delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, comma 1 del TUSP le partecipazioni societarie riportate nell'allegato A, detenute dal Comune di Canosa di Puglia*”;
- il dettaglio delle partecipazioni di cui alla citata Deliberazione veniva regolarmente pubblicato ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. su sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello “Enti controllati”, sottosezione di II livello “Società Partecipate”, e la medesima Deliberazione veniva puntualmente trasmessa a mezzo PEC alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Puglia, oltre che comunicata al Ministero dell’Economia e Finanze tramite l’applicativo informatico “Partecipazioni”;
- che nella stessa deliberazione è stato, altresì, evidenziato testualmente, che: “*per quanto concerne la partecipazione societaria alla Società Consortile Murgia Più a r.l. riportata nell'allegato A, corre l'obbligo di precisare che, questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2017 ad oggetto: “Adesione alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL con ragione sociale “Gruppo di Azione Locale Murgia Più” e forma giuridica s.c. a r.l.” ha aderito al nuovo GAL, costituito in attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013”*”;
- con lo stesso provvedimento è stato deliberato il recesso dall’originaria Società Consortile Murgia più a r.l. per la sola somma necessaria alla sottoscrizione della quota di € 1.000,00, pari al 4% della quota sociale del nuovo GAL Società Gruppo di Azione Locale “Murgia Più” con la precisazione che “*l’originario GAL continuerà ad operare fino al completamento delle attività in itinere e, successivamente, sarà essere oggetto di liquidazione ovvero di recesso da parte del Comune di Canosa di Puglia, atteso che non possono detenersi partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate....*”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP e che di quanto sopra puntualizzato si dà atto anche nelle motivazioni di cui alla scheda 04. Mantenimento senza interventi di razionalizzazione dell’allegato A, fermo restando che la revisione straordinaria richiesta dalla succitata normativa di legge è stata fissata con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016”;

Considerato che:

- l’art. 20, comma 1, del richiamato TUSP, impone alle amministrazioni pubbliche di “*effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;
- come precisato anche dalla Corte dei Conti–Sezione regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n. 43/2018 “*Per quanto riguarda i tempi di presentazione, l’art. 26, comma 11, del TUSP introduce una norma di coordinamento fra il processo di revisione straordinaria (da adottare, in virtù dell’esposto art. 24, entro il 30 settembre 2017) e quello di razionalizzazione periodica (da adottare, ai sensi dell’art. 20, “entro il 31 dicembre di ogni anno”), precisando che, per quest’ultima, le amministrazioni procedano “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”. Di conseguenza, in base alla (invero non chiarissima) tempistica delineata, il (primo) piano di razionalizzazione periodica dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre 2018 (in base al combinato disposto dell’art. 26, comma 11, e dell’art. 20, commi 3 e 4, TUSP), con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11, TUSP). Specularmente, la verifica sui risultati conseguiti dal predetto piano dovrebbe essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, avendo, come riferimento, le azioni ed i provvedimenti adottati fino alla medesima data. Entro quest’ultima, inoltre, dovrà essere approvato il*

(secondo) piano periodico di razionalizzazione, in aderenza alla scansione temporale fisiologicamente prevista dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 175 del 2016. L'esposta interpretazione appare conforme, altresì, all'esigenza di superare la sovrapposizione parziale, sul piano temporale, fra il processo di revisione straordinaria, il cui termine ultimo per l'adozione era il 30 settembre 2017 (art. 24 TUSP), con verifica sui risultati conseguiti entro il successivo mese di settembre 2018, e quelli di razionalizzazione periodica (art. 20 TUSP), da formalizzare entro il 31 dicembre 2018”;

- che questo Comune, in assenza di interventi di razionalizzazione cui dare corso in esito al processo di revisione straordinaria, non era, quindi, tenuto alla redazione di una relazione da trasmettere alla competenze sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti “perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, come prefigurato dal comma 3 del richiamato art. 24, anche tenuto conto del fatto che lo stesso art. 24 del TUSP non prevede, a differenza dell'art. 20 in materia di cognizione periodica, l'adozione di alcuna relazione sui risultati ottenuti, né, di conseguenza, un termine di approvazione;

Rilevato che:

- l'Amministrazione comunale, con delibera di Consiglio comunale, n. 3 del 30 gennaio 2009, ha aderito al partenariato proposto dal *Gal Murgia Più*, con la sottoscrizione di n. 206 quote pari a € 5.562,00. Tale società, denominata Società Consortile Murgia Più a r. l. (costituita nel 2003), ha svolto le funzioni di Gruppo di Azione Locale (GAL) nell'ambito del PSR Puglia 2007-2013. La programmazione dei fondi gestiti dai GAL nell'ambito del PSR Puglia 2007-2013 si è conclusa il 31.12.2015, e le ultime somme sono state liquidate dall'organismo pagatore AGEA in gennaio 2016. Le norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'utilizzo di questi fondi prevedono un periodo di impegno di 5 anni successivo alla liquidazione dell'ultimo pagamento. Pertanto la Società Consortile Murgia Più a r. l. doveva garantire sino a gennaio 2021 la non alienazione dei beni finanziati e l'accessibilità della documentazione amministrativa e contabile agli Enti deputati ai controlli su questi fondi:
- nel 2017 la Regione Puglia ha pubblicato il bando rivolto ai GAL per l'accesso alle risorse del PSR Puglia 2014-2020 (misura 19). I criteri di selezione definiti da questo bando relativamente alla composizione delle compagnie societarie dei GAL obbligavano ad una radicale riconfigurazione dell'assetto societario della Società Consortile Murgia Più a r. l. Tuttavia, questa operazione era di difficile attuazione a causa dell'elevato numero di soci di questa società. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile Murgia Più a r. l. si è fatto promotore della costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la cui composizione rispondesse perfettamente ai criteri di selezione del bando regionale;
- in data 1 marzo 2017 questo Comune, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2017 ad oggetto: “*Adesione alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL con ragione sociale “Gruppo di Azione Locale Murgia Più” e forma giuridica s.c. a r.l.)* ha aderito al nuovo GAL, costituito in attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, contestualmente presentando comunicazione di recesso parziale dalla ‘vecchia’ società Murgia Più s.c. a r. l., per un importo pari ad Euro 1.000,00. Tale recesso veniva motivato con la necessità di creare la copertura finanziaria per l'adesione alla costituenda nuova società da candidare al bando regionale. Il 14 marzo 2017 è stata, quindi, costituita la Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l., della quale il Comune di Canosa di Puglia è socio per una quota di Euro 1.000,00, al pari degli altri Comuni (Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorosini, Ruvo di Puglia e Spinazzola), su un capitale sociale totale di Euro 25.000,00. La Strategia di Sviluppo Locale candidata da questa nuova società è stata finanziata dalla Regione Puglia per un importo complessivo di Euro 5,4 milioni a valere sul PSR Puglia 2014-2020, misura 19.
- stante il sostanziale esaurimento dell'attività scaturita dalla programmazione dei fondi gestiti dai GAL nell'ambito del PSR Puglia 2007-2013, si è manifestata la volontà di dismettere la partecipazione dalla ‘vecchia’ Società Consortile Murgia Più a r. l;

Rilevato, altresì, che non rientra, invece, nell'ambito di applicazione del TUSP, la partecipazione detenuta da questo Comune nel Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le arti e la

cultura, non trattandosi di organismo societario, da cui l'insuscettibilità ad essere compresa nel piano di razionalizzazione periodica, che deve esclusivamente riferirsi alle partecipazioni di tipo societario;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dal sotto riportato prospetto:

Tipologia	Denominazione	Quota di partecipazione
Enti strumentali partecipati	Società Consortile Murgia Più a r. l.	Dismessa – cessato ogni effetto <i>ex lege</i> al 31/01/21.
Enti strumentali partecipati	Gruppo di Azione Locale Murgia Più s.c. a r.l.	4 %

Dato atto che, al momento della predisposizione del presente atto, non risultano essere state attivate procedure di liquidazione per la Società Consortile Murgia Più a r. l.;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto:

- doversi mantenere la partecipazione nella nuova società consortile “Gruppo di Azione Locale MURGIA PIÙ S.c. a r.l.”, costituita il 14.03.2017, facendo proprie le motivazioni di cui alla già richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2017 ad oggetto: *“Adesione alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL con ragione sociale ‘Gruppo di Azione Locale Murgia Più’ e forma giuridica s.c. a r.l., atteso l’interesse pubblico delle attività svolte ed il fatto che la predetta società rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 6 del TUSP nel quale testualmente si prevede che ‘È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013...’”,* oltre che rilevando la irrisoria partecipazione dell’Ente, ridotta al 4%;

Rilevato

- che, con Delibera di Consiglio n. 76 del 30/11/2018, esecutiva come per legge, per le motivazioni in essa contenute, si stabiliva la dismissione totale della partecipazione dalla vecchia Società Consortile Murgia Più a r. l., atteso che non possono detenersi partecipazioni in società *“che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate”*, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP e che la predetta società aveva ormai concluso la sua *mission*,
- che detta Società
 - era tenuta a garantire sino a gennaio 2021 la non alienazione dei beni finanziati e l’accessibilità della documentazione amministrativa e contabile agli Enti deputati ai controlli su questi fondi;
 - è in fase di dismissione e, dunque, ancora attiva a tali fini;

Rilevato che per il caso di mancata adozione della revisione periodica entro la fine di ogni anno, nella fattispecie entro il 31.12.2022, l’art. 20, comma 7 del TUSP prevede *“la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*;

Preso atto:

- del parere favorevole *ex art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Segretario Generale, incaricato della Direzione *ad interim* dell’Area Segreteria, in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole *ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

con votazione espressa in forma palese per appello nominale riportante il seguente esito:

favorevoli-----VENTI

contrari:-----ZERO

astenuti:-----ZERO

SU

presenti:-----VENTI

assenti-----CINQUE-----(MATARRESE Giovanni, MATARRESE Savino, CAPORALE, MORRA Roberto, SCHIRONE),

DELIBERA

per le motivazioni innanzi espresse e che si seguito si intendono integralmente riportate, di:

1. Approvare la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da prospetto seguente:

Tipologia	Denominazione	Quota di partecipazione
Enti strumentali partecipati	Società Consortile Murgia Più a r. l.	Dismessa – cessato ogni effetto <i>ex lege</i> al 31/01/21 (per quanto non ancora attivata la procedura di liquidazione).
Enti strumentali partecipati	Gruppo di Azione Locale Murgia Più s.c. a r.l.	4 %

2. Confermare, per l'effetto, la partecipazione nella nuova società consortile “*Gruppo di Azione Locale MURGIA PIÙ S.c. a r.l.*”, costituita il 14.03.2017, facendo proprie le motivazioni di cui alla già richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2017 ad oggetto: “*Adesione alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL con ragione sociale “GAL Murgia Più” e forma giuridica s.c. a r.l., e per quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/11/2018 ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. Approvazione”;*

3. Stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune e inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

4. Incaricare il II Settore “Programmazione, Bilancio, Rendicontazione, Tributi, Personale, Patrimonio” di comunicare l'esito di cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità *ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.*;

[poco prima della votazione per l'immediata eseguibilità, il Consigliere Farfalla esce dall'aula]

Indi, al fine di rispettare il termine di legge per l'invio al MEMFM, con voti:

favorevoli-----DICIANNOVE

contrari:-----ZERO

astenuti:-----ZERO

su

presenti:-----DICIANNOVE

assenti-----SEI-----(MATARRESE Giovanni, MATARRESE Savino, CAPORALE, MORRA Roberto, SCHIRONE, FARFALLA),

espressi nei consueti modi palesi in successiva e separata votazione,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art. 134, comma 4.

[dopo la votazione il Consigliere Farfalla rientra in aula, pertanto risultano:

presenti:-----**VENTI**-----(**Sindaco Malcangio** Vito, **De Muro Fiocco** Sabino, **Di Donato** Angela Maria, **Farfalla** Domenico Fabio, **Gaeta** Vito, **Gallo** Vincenzo, **Lacidogna** Mariangela, **Malcangio** Mariangela, **Masciulli** Lucia Rosaria, **Prudente** Pasquale, **Serlenga** Daniele, **Sinesi** Antonia, **Suriano** Giovanni Maria, **Ventola** Francesco, **Vitrani** Michele, **Tomaselli** Giuseppe Mario, **Landolfi** Nadia G. O., **Lomuscio** Nicoletta, **Morra** Annamaria Letizia, **Bucci** Lucia Marzia),

assenti-----**CINQUE**-----(**MATARRESE** Giovanni, **MATARRESE** Savino, **CAPORALE, MORRA** Roberto, **SCHIRONE**]).

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

III Vicepresidente del Consiglio

Mariangela Lacidogna